

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1959

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AIARDI, BINETTI, BATTAGLIA PIETRO, BIANCHI, AMALFITANO, CIAFFI, RADI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BIANCHINI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BORTOLANI, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASATI, CRISTOFORI, CURSI, DUCE, FERRARI BRUNO, FRONZA CREPAZ, GARAVAGLIA, GELPI, GRIPPO, LATTANZIO, LEONE, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MATULLI, MENSORIO, MICHELI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PERRONE, PIREDDA, REBULLA, RINALDI, ROJCH, RUSSO VINCENZO, SANESE, SINESIO, SILVESTRI, STEGAGNINI, TEALDI, VAIRO, VECCHIARELLI, VITI, VOLPONI, ZAMPIERI, ZAMBON, ZOPPI

Presentata il 25 novembre 1987

Norme per la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Enrico Mattei, negli anni '60 dando inizio al processo di penetrazione dell'Ente nazionale idrocarburi nei paesi dell'Africa equatoriale, trasferendovi soluzioni e schemi di accordi tecnico-economici precedentemente inaugurati in Iran ed in altri paesi del Golfo Persico, aprì un'epoca nuova nella storia della presenza del lavoro italiano nel mondo; e sin da allora si cominciò a parlare di emigrazione tecnologica.

Oggi la realtà migratoria presenta un panorama diversificato e in questa linea si inserisce il fenomeno della « nuova emigrazione », cioè il trasferimento temporaneo all'estero di nostri tecnici e maestranze al seguito di imprese italiane impegnate da sole o insieme a consociate straniere nella realizzazione di grandi opere di sviluppo in campo industriale, e agricolo. Al permanere dell'emigrazione di vecchio tipo, basata sull'esportazione

di lavoro, questo nuovo tipo di emigrazione esporta, oltre al lavoro, capacità imprenditoriali, risorse finanziarie, e soprattutto tecnologiche.

Questo nuovo modo di espatriare presuppone una mentalità nuova, una professionalità anch'essa in un certo modo nuova sia in chi va che in chi manda. Emigrazione tecnologica, esportazione di una professionalità organica e non occasionale, sempre ancorata all'impresa italiana e quindi caratterizzata dalla « temporaneità » che, in questi anni '80, l'inflazione da una parte e la recessione dall'altra hanno riproposto come una via da seguire per uscire dal *tunnel* del disavanzo della nostra bilancia commerciale, contro ogni concezione di colonialismo vecchio o nuovo che sia.

Emigrazione tecnologica che sostituisce l'emigrazione tradizionale, dalla quale il paese, i giovani soprattutto, i diplomati tecnici ed amministrativi, i laureati oggi disoccupati aspettano nuove occasioni di lavoro, all'estero ed anche in Italia per l'effetto indotto dell'espansione internazionale.

Ma, come negli anni '60, oggi, pur in presenza di tutte le condizioni oggettive per un ordinato decollo di questo fenomeno, le imprese italiane restano timide ed incerte, i lavoratori resistono, lo Stato nelle sue varie articolazioni non ha preso ancora piena conoscenza nel considerare almeno certi tipi di comportamenti di questa nuova forma di emigrazione cosiddetta tecnologica che, per gli effetti diretti ed indotti, può rappresentare una possibile via di rimedio a certi mali strutturali del nostro sistema economico.

Una rilevanza crescente sta comunque assunto un aspetto particolare e nuovo della nostra emigrazione, quello dei lavoratori che si recano temporaneamente all'estero non solo per l'ampliarsi della nostra presenza economica, ma anche sotto la spinta di rapporti concettualmente nuovi come la cooperazione.

Questo fenomeno interessa oltre centomila persone che sono prevalentemente concentrate in alcuni paesi dell'Africa, dalla Libia all'Algeria al Medio Oriente.

Vi sono però nuclei crescenti di connazionali anche in America Latina e presenze più limitate nell'America del nord e nei paesi dell'est europeo.

La nuova emigrazione pone sul tappeto una serie di problemi di tutela (sul piano contrattuale, del reclutamento, della sicurezza sociale) di assistenza e di servizi sociali e di intervento a garanzia della sicurezza e dell'incolumità nei casi in cui si manifestino situazioni di pericolo.

La nostra rete diplomatico-consolare non è in grado in molti casi di far fronte alle esigenze poste da questa nuova realtà, giacché non è stato ancora possibile realizzare il necessario adeguamento delle sue strutture (personale e mezzi) e della sua articolazione (ambasciate e uffici consolari dipendenti) rimaste ancora, in larga misura, quelle che esistevano negli anni '70. Quest'ultima considerazione richiede una legge di ampio respiro per la tutela del lavoro italiano all'estero non solo per ragioni capaci di garantire ai nostri connazionali un adeguato sistema di certezze sul piano della sicurezza sociale, ma anche per porre fine alla palude degli ingaggi e all'illusione di guadagni fronteggiando climi spesso insopportabili e situazioni ambientali molto diverse da quella italiana. Chi non ricorda la tragedia di Marcinelle nel 1956 e poi il disastro della diga di Mattmarck nel 1965? Su quest'ultima tragedia Dinc Buzzati ebbe a dire: « Emigrazione, vecchia amara nostra favola che non finisce mai ». Questa favola si è caricata di nove morti in più.

Tale fenomeno, relativamente nuovo comporta l'esigenza di assicurare a tali lavoratori un adeguato trattamento sia per quanto concerne le condizioni di lavoro (con riguardo anche alla sicurezza del lavoratore), che le retribuzioni e la copertura previdenziale. Ciò è tanto più urgente in quanto, se si escludono i paesi della Comunità economica europea, le convenzioni di sicurezza sociale e gli accordi di emigrazione vigenti non consentono di garantire ovunque la piena tutela del lavoratore sia perché non coprono an-

cora tutte le aree geografiche sia perché non includono tutte le norme di previdenza disposte dalla legislazione nazionale.

L'esigenza di tutela dei nostri lavoratori anche all'estero si ritiene debba prevalere sulla preoccupazione da qualche parte manifestata di rendere meno competitiva sul piano internazionale la nostra offerta di lavoro. In proposito si deve considerare che la più valida concorrenza, che non si svolga a scapito delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, è quella che si pone in essere mediante la qualità del lavoro. E non vi ha dubbio che per questa via si sono poste le imprese nazionali, e non solo quelle di grandi dimensioni, che più operano all'estero e che, per ciò stesso, dimostrano chiaramente la loro competitività.

Si potrebbe anche osservare che gran parte delle imprese italiane all'estero, avvalendosi dei benefici previsti dalla legge sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, operano con capitale garantito dallo Stato e quindi col sostegno della collettività che sopporta il peso tributario.

Da tempo in Italia i disoccupati hanno superato i due milioni di unità, mentre

l'inserimento di manodopera decresce a seguito dei processi di razionalizzazione dell'andamento produttivo tuttora in atto. Il crescente sottoimpiego del fattore lavoro rischia, in breve volgere di tempo, di rappresentare il problema principale dell'economia italiana, anche più grave di quello dell'inflazione. In una situazione di crisi che perdura, questa nuova frontiera del lavoro italiano significa avvicinare la nostra produzione e professionalità ai mercati internazionali contribuendo a risolvere alcune delle nostre difficoltà interne.

Tenendo conto proprio di tali delicate problematiche ripresentiamo la presente proposta di legge nel medesimo articolato proposto nella IX legislatura dal collega Bonalumi (con il n. 452), anche come rinnovata sollecitazione a dare una risposta urgente a tali problemi, per i quali lo stesso Governo presentò sempre nella IX legislatura un apposito disegno di legge, (con il n. 2613) che ci auguriamo venga nuovamente e sollecitamente riproposto concorrendo alla definitiva approvazione di una nuova normativa per la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana e le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo che intendono assumere lavoratori italiani da impiegare fuori dal territorio della Repubblica devono richiedere formale autorizzazione ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale. In caso di trasferimento l'azienda è tenuta a darne comunicazione entro 15 giorni ai suddetti Ministeri. Sono considerate società con partecipazione italiana di controllo quelle che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359, primo comma, del codice civile.

2. A tale obbligo sono anche sottoposti i soggetti stranieri e le associazioni di imprese operanti all'estero in caso di assunzione nel territorio della Repubblica, o di trasferimento da detto territorio, di cittadini italiani per lavori da effettuare all'estero.

3. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di collocamento, il lavoratore italiano che rientri in patria può essere assunto per chiamata nominativa dalla stessa impresa datrice di lavoro all'estero o da altre imprese a questa collegate.

4. La presente legge non si applica nei casi di lavoratori impiegati o trasferiti nei paesi appartenenti alla Comunità economica europea.

5. Sono fatte salve le condizioni previste negli accordi bilaterali o multilaterali di emigrazione e di sicurezza sociale nelle materie oggetto della presente legge.

ART. 2.

1. Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro italiani o stranieri che vengono temporaneamente trasferiti al-

l'estero, fermi restando i diritti maturati e gli obblighi esistenti al momento del trasferimento, è sospeso il rapporto di lavoro in Italia, con decorrenza dell'anzianità, anche ai fini della progressione della carriera, e valgono, ai fini della permanenza fuori del territorio italiano, le previsioni contenute nella specifica normativa predeterminata tra le parti ai sensi dell'articolo 25 delle disposizioni sulla legge in generale.

Ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, previsto dall'articolo 2120 del codice civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, la retribuzione di riferimento è quella che sarebbe spettata al lavoratore in relazione alla qualifica rivestita qualora la sua opera fosse stata prestata in Italia.

ART. 3.

1. Per i contratti di lavoro di cui alla presente legge, la competenza della giurisdizione italiana sussiste anche qualora ne sia fatta deroga espressa nei contratti stessi o questi istituiscano la competenza di un giudice straniero o arbitro che si pronunci all'estero.

2. Il foro competente, nel caso il convenuto sia il datore di lavoro, è quello della città italiana in cui quest'ultimo ha la propria residenza o la sede sociale, o, in mancanza, il foro di Roma; qualora il convenuto sia il lavoratore, il foro competente è quello della sua residenza o domicilio in Italia, ovvero quello della sua ultima residenza nota in Italia.

3. Se il datore di lavoro di nazionalità estera non ha stabilito nel territorio della Repubblica alcuna sede né vi ha costituito un procuratore a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile, il foro competente è quello di Roma.

ART. 4.

1. Il Ministero degli affari esteri è tenuto, attraverso la rete diplomatico-consolare, ad accertare che le condizioni ge-

nerali di impiego nei paesi di destinazione offrano idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore e che le condizioni contrattuali offertegli siano tali da assicurare, in relazione alla situazione locale e a quella specifica della zona di impiego, un trattamento complessivo adeguato.

2. Il Ministero degli affari esteri, nel portare a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito di tali accertamenti, esprime la sua valutazione di merito sull'opportunità di rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 7 anche in relazione alle condizioni di sicurezza nonché alla pericolosità che possono presentare le attività nelle quali sono impiegati i lavoratori italiani.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad accertare:

a) che il contratto di lavoro, qualora preveda espressamente la possibilità che il datore di lavoro destini la manodopera assunta a prestare la propria attività presso imprese consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alla presente legge;

b) che le condizioni economiche e normative siano corrispondenti a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e che si provveda distintamente al rimborso dei maggiori oneri necessari allo svolgimento all'estero della prestazione lavorativa;

c) che i contratti di lavoro prevedano tutte le forme di assicurazione sociale cui i lavoratori debbono essere iscritti in base alla presente legge e, se del caso, i motivi dell'esclusione di una o di altre di esse;

d) che i contratti di lavoro prevedano che, qualora le autorità del paese di impiego pongano restrizioni ai trasferimenti di valuta, i lavoratori possano chiedere che il datore di lavoro provveda al trasferimento in Italia della quota in valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del paese di impiego.

4. Ai fini del preventivo esame di cui all'articolo 1 della presente legge, le imprese o i gruppi di imprese interessate ad assumere lavoratori italiani ai fini del loro impiego fuori del territorio della Repubblica, o del loro trasferimento da detto territorio, possono depositare presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale i contratti-tipo, cui faranno rinvio i singoli contratti individuali. La validità di tali contratti-tipo può essere circoscritta, a giudizio dei Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, ad imprese o gruppi di imprese, a settori di attività, a singoli paesi o a gruppi di paesi.

5. Il Ministero del commercio con l'estero fornisce, ove richiesto, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ogni utile informazione atta a valutare la capacità delle imprese di far fronte agli impegni contrattuali assunti.

6. Prima della partenza, i datori di lavoro sono tenuti a fornire al lavoratore informazioni scritte sulle condizioni di vita e sull'ordinamento giuridico dell'area di destinazione, in base alle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri.

ART. 5.

1. I lavoratori di cui ai precedenti articoli sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dalla presente legge e quanto previsto da regolamenti comunitari sulla sicurezza sociale e da accordi bilaterali o multilaterali:

a) assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. La tabella delle malattie professionali vigente in Italia potrà

essere integrata da un elenco delle tecnologie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la loro attività con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della sanità. L'indennità economica per infortunio o malattia professionale è commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in relazione alla qualifica rivestita qualora la sua opera fosse stata prestata in Italia ed è dovuta secondo le norme previste dalla legislazione nazionale per i dipendenti dell'industria;

d) assicurazione contro le malattie. La prestazione spetta ai lavoratori assicurati e ai familiari a carico, ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dei relativi decreti delegati. La indennità economica di malattia è commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in relazione alla qualifica rivestita qualora la sua opera fosse stata prestata in Italia ed è dovuta secondo le norme previste dalla legislazione nazionale per i dipendenti dell'industria.

2. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per l'assistenza indiretta nei limiti delle somme previste, per i rimborsi, dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le indennità economiche di malattia ed infortunio, con rimborso da richiedere per il tramite dell'autorità diplomatica o consolare che può far effettuare i controlli del caso.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto delle situazioni particolari, può autorizzare le iscrizioni dei dipendenti dei soggetti indicati all'articolo 1 ad ulteriori forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può altresì con suo decreto emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri eventualmente interessati, esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi dovuti per la sicurezza sociale, o per alcune

sue branche, dei dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio, per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.

5. I datori di lavoro di cui agli articoli 1 e 2 sono tenuti a stipulare a favore di cittadini italiani, inviati all'estero a svolgere attività lavorative alle loro dipendenze, una assicurazione per il viaggio di trasferimento al luogo di destinazione e per quello di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente.

ART. 6.

1. I contributi dovuti per le assicurazioni di cui all'articolo 5 sono calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in relazione alla qualifica rivestita, qualora la sua opera fosse stata prestata in Italia.

2. Le aliquote contributive sono stabilite come segue:

a) per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché per la tubercolosi, nella misura in vigore per il settore industriale con l'applicazione dello sgravio di entità pari a quello di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive modificazioni;

b) per l'assicurazione contro le malattie nella misura prevista dalle disposizioni in vigore nel territorio nazionale. Nei casi in cui le prestazioni siano in parte corrisposte dal datore di lavoro, si applica un'aliquota ridotta da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, che tenga conto dei minori oneri;

c) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sulla base di una tariffa speciale approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e stabilita con delibera dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

3. Nei casi in cui le imprese siano tenute ad erogare prestazioni in forza di disposizioni di leggi locali, ovvero le prestazioni siano in parte corrisposte dal datore di lavoro, le aliquote previste dalla tariffa speciale sono ridotte del cinquanta per cento.

ART. 7.

1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4 stabilita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa col Ministro degli affari esteri.

2. Quando il risultato degli accertamenti di cui all'articolo 4 sia positivo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale autorizza il datore di lavoro ad effettuare le assunzioni ovvero i trasferimenti di cui all'articolo 1 in conformità alle condizioni di lavoro approvate. In caso contrario la domanda di autorizzazione è respinta e le assunzioni ovvero i trasferimenti non possono avere luogo.

3. Ove l'amministrazione non provveda nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, corredata della documentazione indicata al comma 1, questa deve intendersi accolta. Tale termine è prorogato fino a 60 giorni quando il Ministero del lavoro e della previdenza sociale porti a conoscenza del datore di lavoro interessato, entro il trentesimo giorno, la esigenza di procedere ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di cui all' articolo 4.

ART. 8.

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e 5 gennaio 1967, n. 200, provvedono alla tutela ed all'assistenza dei lavoratori di cui alla presente legge.

2. A tal fine, i dirigenti locali delle ditte interessate sono tenuti a fornire alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, con scadenze trimestrali, informazioni sui dati personali, sulla dislocazione e sul numero dei lavoratori impiegati e dei loro familiari. Essi sono altresì tenuti a dare alle rappresentanze ogni opportuna notizia su quanto possa interessare la situazione dei lavoratori dipendenti, in particolare per quanto riguarda l'eventuale insorgere di situazioni di pericolo o particolare disagio, nonché sulle eventuali misure previste e assunte a tutela dei lavoratori.

ART. 9.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavoratori inviati all'estero, per esigenze particolari dell'impresa, per periodi non superiori a 120 giorni nell'arco di un anno. Detti lavoratori continuano ad essere assoggettati alla legislazione previdenziale italiana, alle stesse condizioni ad essi applicabili prima della partenza.

ART. 10.

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro di cui agli articoli 1 e 2 che abbiano lavoratori italiani impiegati all'estero alle proprie dipendenze, devono dare comunicazione alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente dell'avvenuta regolarizzazione assicurativa e retributiva dei propri dipendenti con decorrenza dalla medesima entrata in vigore

2. I datori di lavoro che, avendo alla data di entrata in vigore della presente legge lavoratori italiani impiegati all'estero alle proprie dipendenze, non provvedano, entro il termine stabilito al comma 1 a regolarizzare le posizioni assicurative dei loro dipendenti, sono puniti con l'ammenda pari a 5 milioni di lire per ciascuno di essi.

ART. 11.

1. Gli imprenditori italiani e le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo, che impieghino fuori del territorio nazionale lavoratori italiani loro dipendenti senza l'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prevista dall'articolo 7 sono puniti con l'ammenda di lire 5 milioni per ogni lavoratore così abusivamente occupato.

2. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la revoca di ogni eventuale beneficio o agevolazione di carattere finanziario, creditizio, contributivo o fiscale, accordato alle imprese interessate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato e, in casi più gravi, o nel caso di recidiva, dichiara l'esclusione dell'impresa stessa, per un tempo non superiore a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di tali benefici.

3. Con la medesima pena di cui al comma 1 sono puniti gli imprenditori stranieri, nonché le persone che agiscono in nome e per conto di società straniere che, operando nel territorio nazionale, assumano o reclutino lavoratori italiani per trasferirli all'estero a scopo di lavoro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

ART. 12.

1. Chiunque, operando in proprio o per conto di terzi, svolga sul territorio nazionale attività di mediazione per l'espatrio e collocamento clandestino di lavoratori italiani all'estero in contrasto con le disposizioni della presente legge, è punito, ove l'espatrio avvenga, con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a 10 milioni di lire.

2. Le stesse pene si applicano a chi contravvenga al disposto di cui al comma, 3 lettera a), dell'articolo 4.

ART. 13.

1. Al fine di assicurare nel modo più efficace la tutela e l'assistenza dei lavoratori italiani di cui alla presente legge, fatta salva la possibilità di istituire, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, uffici consolari di prima e seconda categoria ove le circostanze lo richiedano, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, provvedono, di norma, ad inviare in viaggio di servizio personale di ruolo e a contratto nelle aree in cui si vengano a costituire nuclei consistenti di connazionali non stabilmente residenti. Ove necessario, il Ministero degli affari esteri può, allo stesso fine, inviare nelle predette aree personale in missione dall'Italia.

2. Al personale di cui al comma 1 spetta, oltre al trattamento previsto dall'articolo 186 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, o al trattamento di missione previsto dalle disposizioni in materia, il rimborso delle spese di alloggio effettivamente sostenute. Le spese per la spedizione del bagaglio sono corrisposte fino ad un peso di 100 chilogrammi.

3. Alle maggiori spese che dovranno essere sostenute in connessione con gli interventi e le altre forme di tutela previste dai commi 1 e 2 ivi comprese quelle necessarie per dotare le rappresentanze, gli uffici, ed il personale inviato in viaggio di servizio dei mezzi necessari all'espletamento degli interventi previsti — si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro sono individuate le singole voci di spesa che gravano su detto capitolo. Per la gestione dei relativi fondi si può operare anche in deroga alle norme sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Le

somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario — ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari — confluiscono di diritto nelle dotazioni degli esercizi successivi. I fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari che non siano utilizzabili per il venir meno delle circostanze che ne avevano motivato l'assegnazione possono, con decreto del Ministro degli affari esteri, essere trasferiti ad altri uffici all'estero per l'attuazione delle stesse finalità previste dal presente articolo.

4. All'onere relativo, valutato in 700 milioni di lire per l'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Per consentire, in relazione ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, il necessario potenziamento delle dotazioni di personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di 100 unità, da assegnarsi esclusivamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni vengano effettivamente a costituirsi nuclei consistenti di connazionali non stabilmente residenti. All'onere relativo, valutato per l'anno 1988 in due miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

1. Al fine di far fronte alle esigenze di intervento che si pongono in seguito al verificarsi di situazioni di emergenza, le

amministrazioni civili e militari dello Stato e degli organi competenti in materia di protezione civile collaborano col Ministero degli affari esteri e mettono a disposizione le rispettive risorse.

2. A tale scopo il Ministero degli affari esteri assume le opportune iniziative di intesa e coordinamento sul piano programmatico ed operativo.

3. Per sopperire alle esigenze di tutela dei lavoratori italiani in situazioni di emergenza, è costituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito fondo su un capitolo di bilancio da istituire. Per la gestione di tale capitolo si applica la disciplina speciale prevista per il capitolo di cui all'articolo 13.

4. Su tale fondo, che è reintegrato annualmente, possono altresì gravare, nelle medesime circostanze di cui al comma 3, le spese necessarie per la protezione, compreso l'eventuale rimpatrio in Italia, dei cittadini italiani e dei loro familiari, ivi compresi i familiari dei pubblici dipendenti in servizio nei paesi in cui abbiano a determinarsi le situazioni di emergenza.

5. All'onere relativo, valutato per l'anno 1989 in tre miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

1. Il Ministro degli affari esteri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono tenuti a presentare al Parlamento una relazione annuale sulla applicazione della presente legge e sulle condizioni generali del lavoro italiano che si svolga temporaneamente all'estero.

ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.